

Unione Province d'Italia



UPI

Documento

*Proposte dell'Unione delle Province d'Italia sul disegno di legge costituzionale
recante modificazione di articoli della II parte della Costituzione
(AC n. 4862 – A)*

Conferenza unificata del 23 settembre 2004

La presentazione degli emendamenti al disegno di legge di riforma della seconda parte della Costituzione da parte della maggioranza di governo non colma in alcun modo le gravi lacune del testo approvato dal Senato.

L'Unione delle Province d'Italia nell'incontro con il Ministro Calderoli dell'8 settembre scorso aveva proposto diverse ipotesi normative al fine di dare un contributo positivo al dibattito sulle riforme.

Nel merito degli emendamenti formulati occorre premettere che con essi non si dà risposta all'esigenza richiamata dal documento delle Province di consolidare gli attuali assetti costituzionali e di non metterli continuamente in discussione.

1. Gli emendamenti presentati contengono alcune proposte innovative sul fronte dei raccordi e delle garanzie costituzionali per Comuni, Province e Città metropolitane, che tuttavia si devono considerare ancora insoddisfacenti (*cf. le proposte di emendamento n. 1A e 1B*):
 - è stata recepita la nostra proposta di riconoscere a Comuni, Province e Città metropolitane del diritto di accedere alla Corte costituzionale, in caso di lesione delle loro attribuzioni costituzionali ad opera di leggi statali e regionali, attraverso il filtro operato dai Consigli regionali delle autonomie locali.
 - il positivo riconoscimento costituzionale degli organismi di confronto tra il governo e gli enti territoriali dovrebbe trovare collocazione in una disposizione autonoma in cui si dovrebbe esplicitamente fare riferimento ad un'unica sede unitaria di raccordo istituzionale, la Conferenza unificata, al fine di evitare confusioni e duplicazioni;
 - per gli stessi motivi, non è sufficiente la riscrittura della disposizione sui Consigli regionali delle autonomie locali che, oltre ad essere sedi di consultazione e di raccordo, dovrebbero essere, altresì, le sedi deputate alla partecipazione delle Autonomie locali anche al processo legislativo regionale.
2. Con la scrittura degli emendamenti viene rinviata "sine die" l'attuazione del federalismo fiscale e di tutta la riforma del titolo V, già approvata dal Parlamento e dal referendum popolare. In questo modo, con il pretesto della devoluzione e della riforma costituzionale, si lascia nella sostanza tutto invariato e non si dà attuazione ai principi costituzionali che sono stati condivisi unitariamente da Comuni, Province, Regioni (*cf. proposta di emendamento n. 2*).
3. Gli emendamenti presentati non risolvono neppure il problema del completamento della riforma costituzionale, poiché non si prevede un vero Senato federale, caratterizzato dalla presenza delle autonomie territoriali, ma si offre solo la possibilità per alcuni rappresentanti di Regioni e Autonomie locali di partecipare ai lavori del Senato, senza diritto di voto e senza alcun potere effettivo: in verità di tale limitata innovazione si può senza dubbio fare a meno. In questo modo, infatti, non si crea una vera sede di raccordo istituzionale nella quale risolvere i possibili conflitti istituzionali e, allo stesso tempo, si complica l'iter di approvazione delle leggi e il circuito della legittimazione politica con il rischio di una paralisi istituzionale. In assenza di un vero Senato federale anche la nuova

ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni ed il richiamo all'interesse nazionale non risolve il problema di eliminare i possibili conflitti di competenza. In sostituzione della proposta della maggioranza di governo sarebbe più opportuno prevedere una Commissione federale delle autonomie come sede stabile di raccordo tra il Senato e le autonomie territoriali (*cfr. proposta di emendamento n. 3*).

4. Sul fronte delle garanzie costituzionali per le Autonomie locali, siamo del tutto contrari alla riscrittura dell'articolo 118 della Costituzione, che non è stata da noi richiesta e che potrebbe fare insorgere dubbi sull'attuazione della delega prevista dall'art. 2 della legge 131/03, per l'individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane. L'autonomia nell'esercizio delle funzioni amministrative è già tutelata dagli articoli 114 e 117 della Costituzione, mentre sembrano limitative e confuse le disposizioni sulla sussidiarietà orizzontale e sull'esercizio in forma associata delle funzioni comunali, in quanto si inseriscono norme relative alla competenza legislativa in un articolo della costituzione che riguarda le funzioni amministrative (*cfr. proposta di emendamento n. 4*).
5. E', inoltre, del tutto inaccettabile la disposizione integrativa dell'art. 133 della Costituzione sul procedimento di istituzione delle Città metropolitane, che appare in contrasto con le attribuzioni costituzionali di Comuni e Province. Se è opportuna una disposizione costituzionale che chiarisca quali sono, cosa sono e come si istituiscono le Città metropolitane, l'emendamento presentato non risolve i problemi aperti e le attuali lacune costituzionali, consentendo un'inutile proliferazione delle Città metropolitane. Invece di cercare il consenso dei Comuni e delle Province interessate nella delicata sfida relativa all'istituzione dei nuovi enti, si pongono le premesse per una continua conflittualità, per la duplicazione di competenze e di costi, si mina alla radice la certezza degli assetti istituzionali locali (*cfr. proposta di emendamento n. 5*)

Per questi motivi, l'Unione delle Province d'Italia esprime parere negativo sul complesso degli emendamenti al disegno di legge costituzionale AC 4862-A, presentati dalla maggioranza di governo, che non modificano l'impianto dello stesso secondo le richieste più volte presentate dall'Associazione.

Proposta di emendamento n. 1A

Art. 139 bis

Raccordi istituzionali

Sostituire l'emendamento 39.0201 con il seguente:

1. Dopo l'art. 127 della Costituzione, è aggiunto il seguente:

“Art. 129. - “La Conferenza per i rapporti tra i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e lo Stato è l'organo di consultazione, di concertazione e di raccordo al fine di garantire la leale collaborazione fra i soggetti costitutivi della Repubblica.

La legge disciplina le funzioni e la composizione della Conferenza, in modo da assicurare una rappresentanza paritaria tra le sue componenti.”

Proposta di emendamento n. 1B

Art. 37

Modifiche all'art. 126 della Costituzione

Integrare l'emendamento 37.200 con il seguente:

All'art. 123 della Costituzione, al quarto comma è aggiunto il seguente periodo.

“Il Consiglio delle autonomie locali partecipa al procedimento legislativo regionale in tutte le materie riguardanti le competenze degli enti locali.”

Proposta di emendamento n. 2

Art. 43

Disposizioni transitorie

Sopprimere gli emendamenti 43.0200 e 43.0201

Proposta di emendamento n. 3

Art. 3

Struttura del Senato federale della Repubblica

Al comma 1, capoverso Art. 57, sostituire il sesto comma con il seguente

“Nell’ambito del Senato federale della Repubblica, la Commissione federale delle Autonomie, composta in modo paritario da rappresentanti dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, secondo le modalità stabilite dal regolamento del Senato federale, ha iniziativa legislativa e partecipa al procedimento legislativo, esprimendo parere sui progetti di legge riguardanti le materie di cui all’art. 117, comma 2, lettera m) e lettera p), all’art. 117, comma 3, all’art. 118 e all’art. 119 della Costituzione. Qualora la Commissione abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate sulle corrispondenti parti del progetto di legge il Senato federale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.”

Proposta di emendamento n. 4

Art. 35

Modifiche all'art. 118 della Costituzione

Sopprimere tutte le modifiche previste all'art. 118 della Costituzione.

Proposta di emendamento n. 5

Art. 139 bis

Città metropolitane

All'art. 133 della Costituzione è premesso il seguente comma:

“Lo Stato istituisce Città metropolitane nell'ambito di una Regione e ne disciplina la forma di governo, con legge approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, su iniziativa congiunta della Provincia e dei Comuni interessati, sentita la Regione.”